


Bollettino ufficiale dell'UNEBA
Unione Nazionale
Istituzioni e Iniziative
di Assistenza Sociale

nuova

anno XXXV - n. 6/7 - 2009
spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46)
art. 1 comma 2 e 3, Roma

proposta



3 – L'ARMONIA DELLA CREAZIONE
NELLA SCRITTURA

5 – VIAGGIARE CON ABILITA'

8 – LETTERA DI UNA PROFESSORESSA

10 – DIRITTI UMANI NELL'UNIONE EUROPEA

12 – CONTROLLI SULLE ASSOCIAZIONI

15 – SCUOLE PRIVATE

17 – CHIUSURA DI UNA STRUTTURA:
ATTENZIONE ALLE PROCEDURE

19 – NORME GIURIDICHE – GIURISPRUDENZA -
CONSULENZA

24 – COLPO D'ALA: LA SALVAGUARDIA
DEL CREATO

Foto copertina:
Villaggio S.Paolo
Cavallino (Venezia)
O.D.A.R.. Belluno



nuova
proposta

**LA NOSTRA RIVISTA "NUOVA PROPOSTA"
HA UN FRATELLO PIU' GIOVANE**

E' UN ANNO CHE L'UNEBA HA IL SUO SITO www.uneba.org DOVE TUTTI POSSONO TROVARE NOTIZIE AGGIORNATE SULLE VARIE TEMATICHE CHE INTERESSANO I NOSTRI ASSOCIATI E COLORO, ISTITUZIONI COMPRESSE, CHE OPERANO NEI SETTORI SOCIO-ASSISTENZIALI. DAL 2008 E' PARTITO IL SERVIZIO DI NEWSLETTER, STRUMENTO FONDAMENTALE PER LA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE E PER L'INFORMAZIONE DI E SU UNEBA. PER RICEVERE LA NEWSLETTER UTILIZZARE IL MODULO IN ALTO A SINISTRA DELLA PRIMA PAGINA DI www.uneba.org , OPPURE SCRIVENDO A info@uneba.org.

L'ARMONIA DELLA CREAZIONE NELLA SCRITTURA



di S.E. Mons. Gianfranco Ravasi*

Nell'assemblea del tempio di Gerusalemme si fece silenzio; un solista si alzò e intonò il "Grande Hallel", la lode a Dio per eccellenza, il Salmo 136: «Lodate il Signore: egli è buono! / I cieli ha fatto con sapienza, / la terra ha stabilito sulle acque, / ha fatto le grandi luci: / il sole a reggere i giorni, / la luna e le stelle a regger la notte!». E il popolo a ogni verso acclamava: *Ki le'olam hasdò* «perché eterno è il suo amore!». In quella strofa, che avrebbe guidato un rosario di altre strofe dedicate alla storia sacra così da comporre il Credo d'Israele, balenava la prima, indimenticabile pagina della Bibbia, quel celebre capitolo 1 della Genesi, aperto da un lapidario *Bereshit bara' Elohim*, «In principio Dio creò...».

Era, quella della Genesi, una pagina curiosa nella sua ieratica ripetitività. Essa sembra oggi elaborata al computer secondo un complesso schema numerico: 7 giorni nei quali affiorano 8 opere divine scandite in 2 gruppi di 4; 7 formule fisse alla base dell'intera trama del racconto; 7 ritorni del verbo *bara'*, "creare"; per 35 volte (7x5) risuona il nome di Dio; per 21 volte (7x3) entrano in scena «terra e cielo»; il primo versetto si compone di 7 parole e il secondo di 14 (7x2)... Questa specie di cabala, ritmata sul 7 della settimana liturgica, numero di pienezza, di perfezione e di armonia, era destinata a celebrare lo squarcio che nel silenzio del nulla e nella tenebra del caos compie la parola divina creatrice. Tutta la creazione, infatti, è riassunta in un possente imperativo: «Sia la luce! E la luce fu».

Forse il miglior commento a questa riga biblica è nell'oratorio *La creazione* di Haydn con la sua prodigiosa generazione di un solare Do maggiore che sboccia dal caos di una modulazione infinita di suoni. Per la Bibbia Dio non crea il mondo attraverso una lotta primordiale intradivina, come insegnavano le cosmologie babiloniche per le quali il dio vincitore Marduk faceva a pezzi la divinità negativa Tiamat, componendo con essa l'universo. In tal modo il creato recava in sé necessariamente e definitivamente la stimmata del male e del limite. Per la Bibbia, invece, come dirà l'evangelista Giovanni in quel capolavoro innico che è il prologo al suo vangelo, «in principio c'era la Parola (il Logos)», il Verbo efficace divino. Nella Parola creatrice si concentrano tutti i sensi che Goethe nel *Faust* cercherà di scovare e distinguere, commentando proprio il versetto giovanneo. Quel Logos è, sì, "Wort-parola", ma è anche "Kraft-potenza", "Sinn-significato" e «Tat-atto».

L'orizzonte creato è, quindi, contemplato dalla fede ebraicocristiana come un capolavoro delle mani di Dio (il Salmo 8 ricorrerà all'idea di un ricamo o di un cesello usando l'espressione «opera delle dita di Dio»), o meglio, delle sue labbra. È per questo che terra e cielo sono considerati – per usare un'immagine della liturgia sinagogale – come una pergamena distesa sulla quale è iscritto un messaggio rivelato all'uomo. O in forma più suggestiva, potremmo pensare col poeta del Salmo 19 che nel mondo corre una musica silenziosa, una voce afona, un canale d'ascolto che sovrasta la soglia uditiva,



nuova
proposta

eppure esso è aperto e riconoscibile a tutti: «I cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento annunzia le opere delle sue mani; il giorno al giorno affida il messaggio, la notte alla notte trasmette notizia, senza discorsi, senza parole, senza che si oda alcun suono. Eppure la loro voce si espande per tutta la terra, sino ai confini del mondo la loro parola!».

Notte e giorno sono quasi come sentinelle che di postazione in postazione trasmettono un messaggio divino. Nello stesso Salmo 19 è il sole che, come un atleta o un eroe gagliardo, corre la sua orbita quotidiana divenendo quasi un araldo del suo Creatore. Nel libretto del profeta Baruk si dice che «le stelle brillano dalle loro vedette e gioiscono. Dio le chiama per nome ed esse rispondono: Eccoci! E brillano di gioia per colui che le ha create» (3,34-35). Nell'idillio primaverile dipinto nel Salmo 65, la terra diventa come un manto fiorito e chiazzato di greggi perché in essa è passato col suo cocchio il Signore delle acque e della fecondità e «tutti gridano e cantano di gioia». In modo più freddo e “teorico” il libro della Sapienza, uno scritto biblico sorto forse ad Alessandria d’Egitto alle soglie del cristianesimo, osserverà che «dalla grandezza e dalla bellezza delle creature per analogia si conosce l’autore» (13,5). E in questa stessa linea si muoverà Paolo nel suo capolavoro teologico, la Lettera ai Romani: «Dalla creazione del mondo in poi, le perfezioni invisibili di Dio possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui compiute» (1,20).

Il creato è, dunque, latore di una rivelazione “cosmica” e “naturale” che non sostituisce ma neppure si oppone a quella “soprannaturale”. Per ricorrere a un gioco di parole, possibile solo in greco, si potrebbe dire col filosofo ebreo alessandrino Filone (I sec. d. C.) che Dio ha composto dei *poiemata*, cioè delle “opere” che sono anche “poemi”, atti che sono messaggi, realtà che sono parole. Dopo tutto in ebraico un unico vocabolo, *dabar*, significa contemporaneamente “parola” e “fatto”. L’orizzonte creato per il credente ebreo o cristiano è, sì, un panorama mirabile che può essere contemplato con animo romantico (nella Bibbia ci sono al riguardo pagine emozionanti) ma è soprattutto un “testo”, un bagliore del Creatore, una presenza nascosta ma reale. Come si diceva in una canzone degli ebrei mitteleuropei Chassidim, sorti nel Settecento: «Dovunque io vada, Tu; dovunque io sosto, Tu; solo Tu, ancora Tu, sempre Tu. Cielo; Tu; terra tu. Dovunque mi giro,

dovunque ammiro, Tu, solo Tu, ancora Tu, sempre Tu».

Questa presenza, però, non significa identità panteistica tra creato e Creatore. Il grande poeta tedesco Hölderlin pensava che la creazione avvenisse come l’emergere dei continenti dal ritrarsi degli oceani: Dio crea, quasi ritirandosi per lasciare spazio alla creatura e, nel caso dell’uomo, per lasciare un varco alla libertà che può diventare anche una sfida a Dio. La concezione ebraico-cristiana della natura comprende, allora, in modo vigoroso il senso del limite e della finitudine.

La rappresentazione di questo aspetto negativo è affidata a un simbolo curioso per noi occidentali, quello del mare caotico, metafora del nulla che attenta allo splendore del creato svelandone il limite. L’equilibrio instabile tra essere e nulla è raffigurato, perciò, agli occhi dell’autore sacro dalla battaglia del litorale ove corre la frontiera tra il mare, segno del nulla e del male, e la terra.

A controllare questa frontiera è, però, Dio stesso che impedisce alla sua creazione – pur limitata e fragile – di dissolversi. È ciò che dichiara con un interrogativo retorico Dio stesso a Giobbe: «Chi serrò tra due battenti il Mare, quando erompeva a fiotti dal suo grembo materno, quando spezzavo il suo slancio imponendogli confini, spranghe e battenti e gli dicevo: Fin qui tu verrai e non oltre, qui s’abbasserà l’arroganza delle tue onde?» (38,8-11). A questa forza negativa si assocerà anche la potenza oscura della libertà umana che irrompe sul creato (come insegna il capitolo 3 della Genesi), sfasciandone l’armonia col suo peccato di orgoglio e di egoismo e riducendolo a un deserto di “spine e cardi”.

Ma la grande attesa non è dominata dall’incubo di una dissoluzione. Paolo, infatti, immagina la creazione come una donna che geme nelle doglie di un parto e l’Apocalisse, l’ultimo libro della Bibbia, dipinge il mondo futuro come un creato privo del mare-male e del dolore-morte: «Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più... Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno» (21,1.4).

* Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura

(dagli atti del Convegno Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana “Costruire bene per vivere meglio”)



VIAGGIARE CON ABILITÀ'

di Antonella Patete

Dalla Thailandia alle isole Egadi, dal mare alla montagna, dalle gite d'arte al relax assoluto: una vacanza per tutte le esigenze è il sogno di qualsiasi turista, e di un turista con necessità particolari in special modo. Negli ultimi anni la richiesta di svaghi e villeggiatura da parte di persone con disabilità è cresciuta in maniera esponenziale: e l'estate anche per i disabili, almeno per quelli dotati di una certa autonomia e possibilità di spendere denaro, non rappresenta necessariamente un momento di solitudine e abbandono, bensì il periodo atteso un anno intero per rilassarsi, viaggiare e, perché no, vedere mondi nuovi. Se ne sono accorti gli stessi tour operator, i quali hanno giustamente individuato nel turismo cosiddetto "accessibile" una nuova e interessante nicchia di mercato: secondo l'Enat (European Network for accesile tourism) nella sola Europa sarebbero ben 134 milioni i potenziali clienti per un mercato che vale 83 miliardi di euro. Insomma, un business ricco di promesse che ha indotto numerosi operatori turistici, anche tra quelli più noti, ad ampliare la gamma delle offerte progettando pacchetti vacanza adatti a tutti i tipi di clienti e viaggiatori. L'offerta, dunque, non riguarda più soltanto le organizzazioni del privato sociale e le associazioni caritative che hanno fatto dell'attenzione ai più deboli la propria ragione di vita. Il turismo per tutti sta diventando una vera e propria specializzazione di settore, che convoglia differenti

professionalità e competenze. E c'è perfino chi, come gli operatori del network Village for all, si è specializzato nel superamento delle barriere architettoniche all'interno dei camping e villaggi turistici: si definiscono "acchiappabarriere" e a richiesta scovano quelle trappole che potrebbero mettere in difficoltà non solo i disabili, ma anche gli anziani e i bambini.

PROPOSTE DALLE CITTÀ DEL BELPAESE

Parimenti molte pubbliche amministrazioni hanno cominciato a programmare proposte ad hoc per turisti disabili o a rendere accessibili i luoghi d'arte. Le esperienze sono tante e, per ragioni di spazio, non se ne può che citare qualcuna. Basti pensare alla città di Siena che ha riunito volontari, professionisti e Fondazione Monte dei Paschi di Siena per offrire soggiorni e visite guidate ai viaggiatori con disabilità e alle loro famiglie; al Comune di Roma che propone alle persone disabili la possibilità di fruire delle bellezze artistiche, culturali e monumentali della Capitale attraverso un servizio gratuito di accompagnamento e di trasporto; oppure al Comune di Venezia, che con il progetto "Lettura agevolata" da anni persegue l'obiettivo di rendere le meraviglie del luogo accessibili anche alle persone non vedenti, realizzando musei tattili, percorsi naturalistici sensoriali,

itinerari privi di barriere architettoniche e perfino cartoline da leggere con la punta delle dita, per esplorare col tatto ciò che non si riesce a vedere con gli occhi. Nella regione Sardegna, invece, le barriere architettoniche sono state abbattute in quasi 400 siti archeologici sparsi in 55 comuni diversi: per la



nuova
proposta



Interessante anche l'approccio della Regione Piemonte che, attraverso il progetto Turismabile, ha creato uno sportello di consulenza gratuita con lo scopo di promuovere il turismo piemontese in chiave di accessibilità intesa come sinonimo di qualità dell'offerta turistica. L'idea è quella di presenta-

re le eccellenze storiche, artistiche, naturalistiche della regione in una maniera fruibile a tutti, si legge sul sito del progetto (www.isitt.it) che presenta, peraltro, una ricca offerta di itinerari estremamente modulabili e adattabili alle esigenze di ciascuno. «Per la prima volta –

prossima estate, infatti, la nuova edizione di "Cultura senza barriere" intende rafforzare l'offerta proposta già lo scorso anno tramite un gruppo di volontari che avranno il compito di guidare i visitatori disabili alla scoperta dei tesori nascosti dell'Isola.

VACANZE ACCESSIBILI ESTATE 2009: UNA GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Una vasta gamma di proposte per l'estate 2009 arriva dalla Regione Lombardia che anche quest'anno ha realizzato una pubblicazione ricca di spunti, suggerimenti, idee per turisti con disabilità. La guida, realizzata dall'**Associazione italiana assistenza agli spastici** che gestisce lo Sportello Vacanze Disabili per conto dell'amministrazione regionale, è suddivisa in cinque ben assortite sezioni: vacanze di gruppo con assistenza, proposte per bambini e ragazzi, vacanze in strutture accessibili, agenzie viaggi e vacanze con attività sportive. «Ogni anno c'è sempre qualche novità e aumentano le strutture accessibili», ha spiegato la curatrice del progetto Laura Galbiati, nel corso della presentazione della guida avvenuta nelle scorse settimane. «Ci sono cambiamenti anche a livello culturale: da parte dei gestori delle strutture c'è più attenzione e sensibilità». Esiste, tuttavia, un tasto dolente: la mancanza di proposte adeguate per i disabili gravi. «C'è molta richiesta per questo tipo di vacanza», commenta Galbiati, «ma l'offerta è rimasta invariata e non soddisfa la domanda».

I suggerimenti comunque sono tanti: per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Le proposte spaziano, infatti, dalle crociere alle isole Egadi per dializzati, con tanto di assistenza infermieristica a bordo (www.vacanza-dialisi.it) al viaggio in Thailandia con la possibilità di usufruire di personale specializzato 24 ore su 24 e di scegliere autonomamente le località da visitare (www.tuttituristi.com), comunque non mancano le associazioni che offrono la possibilità di una vacanza in barca a vela (www.disvela.it e www.leganavale.mi.it per citarne solo due). Per gli appassionati di escursionismo e vita all'aria aperta, invece, l'**Associazione Montagna Amica** (www.montagnamica.com) propone mete in Trentino, Austria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre **Sportabili** (www.sportabili.org) per i mesi estivi organizza corsi di equitazione, tennis in carrozzina, roccia, tiro con l'arco, nuoto, rafting e hydrospeed. Tra le numerose proposte rivolte ai gruppi, infine, soggiorni di villeggiatura sulla Riviera Romagnola (tra le tante www.cooperativazzurra.com, www.apiccolipassi.com o www.prometeonlus.com) oppure vacanze in montagna e in collina (www.improntas.it o www.monserenohorses.it).

L'elenco completo delle proposte è consultabile on line sul sito www.famiglia.regione.lombardia.it



nuova
proposta


spiegano i promotori del progetto – si giunge a considerare le persone con disabilità o con esigenze speciali non come “oggetti” del turismo sociale, ma come soggetti del turismo *tout court*». E quindi soggetti disposti a pagare per i servizi e le attrattive turistiche, ma anche autorizzati a esigere un trattamento adeguato alle loro esigenze e alle spese sostenute. Di qui l'invito agli operatori del settore a guardare con più attenzione alle potenzialità di un mercato ancora troppo poco sviluppato, soprattutto nel nostro Paese dove rimane ancora un comparto sottovalutato e quasi interamente sconosciuto.

TRE INTRAPRENDENTI RAGAZZE

L'Italia, tuttavia, non è l'unica meta possibile. E per taluni neppure la più ambita. Negli ultimi anni, infatti, sono aumentate le proposte di viaggi all'estero, anche in Paesi dove viaggiare può presentare qualche difficoltà, per turisti disabili e no. A Fabriano (in provincia di Ancona) tre amiche con la passione per i viaggi hanno creato un'associazione dal nome evocativo, “Strabordo, straordinari a bordo di un sogno”, che ha da poco compiuto il primo anno di vita. La storia di queste tre intraprendenti ragazze ce la racconta SuperAble.it, il portale dedicato al mondo della disabilità dell'Inail. Valeria Poeta, professione fisioterapista, Paola Benvenuti, logopedista, e Stefania Cipolletta, biologa, prima testano il viaggio e poi lo propongono a tutti, disabili e normodotati, appoggiandosi a un'agenzia di viaggi di San Severino.

«Viaggiare all'estero, per le persone con disabilità, richiede sempre un grosso sforzo organizzativo e di pianificazione», spiega Stefania Cipolletta a SuperAble. «Io e Paola, entrambe paraplegiche, ci siamo abituate. Ma non tutti hanno il coraggio di buttarsi in questa avventura. Ci sono coppie, ad esempio, che non se la sentono di andare in giro da sole in un Paese straniero. E poi capita spesso che, nonostante le numerose assicurazioni, quando si arriva dall'altra parte del mondo ci sia sempre qualche spiacevole sorpresa».

I viaggi in programma per l'Estate 2009 sono il “Marocco incantato” dal 31 maggio al 7



hospites.it

HOSPES (nominativo singolare),
HOSPITES (nominativo plurale)
si può tradurre con *ospite*, inteso sia come **colui che è ricevuto** che come **colui che riceve**; può significare anche: straniero, oste, albergatore.

Usato come aggettivo si traduce in *ospitale*.
Ecco la filosofia di questo portale.

Si tratta di un ambiente di ricerca per “colui che è ricevuto” e sta pianificando un proprio viaggio o un pellegrinaggio o una vacanza.

Si tratta di un ambiente di lavoro per gli operatori della ricettività religiosa, con i servizi a loro dedicati.

Si tratta di un'occasione di colloquio per i fornitori ed i consulenti del mondo religioso che sfrutta tutti i vantaggi della rete Internet.



nuova
proposta

LETTERA DI UNA PROFESSORESSA

di Anna De Laura

Cerco ispirazione : ragazzi e mass media. Potrò scrivere solo cose banali, trite e ritrite. Questo è un tema di cui molto si è discusso; si sono cimentati sociologi, psicologi, pedagogisti di grido, cos'altro potrò mai aggiungere io? I ragazzi, è vox populi, sono nati con il telecomando in mano; nei geni hanno già presenti il modello binario dell'informatica; non leggono neanche i consigli per l'uso dei DS, delle macchine fotografiche digitali o dei televisori LCD: sanno come montarli anche a 5 anni e mentre tu ti datti da cercare gli occhiali per visionare il manuale delle istruzioni, loro stanno già sdraiati sul divano a godersi le trasmissioni, lanciando piccoli gridolini di gioia per la novità e lasciandoti lì, con la spiacevole sensazione di essere un vecchio decrepito.

Ha senso parlare di ragazzi e media? Ma esistono i media di una volta? Cinema, radio, televisione come li abbiamo sempre considerati noi e come si studiavano tra le pagine del caro, vecchio McLuhan^(*) vanno ripensati per essere ancora importanti per le giovani generazioni e – comunque – oggi sono usati in modo diverso.

IL CINEMA. Un tempo un film stazionava in una sala diversi giorni, nei d'essay anche diversi mesi; se lo perdevi in prima visione ecco che compariva nel "cinemetto" di periferia; se provate oggi a chiedere in classe se abbiano visto quel certo film appena uscito, vi risponderanno tutti di sì, stupiti di una domanda così sciocca...: chi l'ha scaricato da *emule*; chi l'ha preso dal senegalese che vende CD pirata nel quartiere; chi c'è andato con gli amichetti (a 10 anni!); chi con la tata; comunque nessuno rimane fuori... tranne i malati e tu. E cosa fa rima con *cinema*? Popcorn. Rima certamente non baciata, ma vi assicuro che oggi non c'è nessuno che entri in sala se prima non ha comprato almeno mezzo chilo di popcorn e un litro di Coca Cola o aranciata, in quegli enormi bicchieroni di carta colorata. A parte i costi assolutamente proibitivi (che però aprono un capitolo di educazione all'uso consapevole del denaro ora non pertinente), è il caso di dire che ad ogni film corrisponde la perdita di un pezzo di fegato del povero spettatore, mentre inconsapevole trangugia quelle palline bianche a manciate, lasciando - tra l'altro - le poltrone in uno stato pietoso.

E come si fruisce della pellicola? Se del mangiare si è già ricordato, ecco immancabile la compagnia degli amici (a volte si vedono gruppi da venti) per sghignazzare, commentare a voce alta, lanciare fischi... Come se il cinema fosse casa propria, come se non avesse un costo ripulire pavimento e poltrone, costo che viene caricato evidentemente nel prezzo spropositato di bevande e popcorn. Bei tempi quando un signore distinto, dalla bianca bustina sul capo, passava con le patatine, i popcorn e le caramelle e discretamente si soffermava in diversi punti della sala perché ognuno potesse comprare! Fa tenerezza pensare a quando si entrava in sala con la "maschera" e si prendeva posto alla tenue luce della piccola torcia, attenti a non fare rumore e a disturbare il meno possibile perché il cinema era silenzio e concentrazione. Già, ma noi guardavamo film abbastanza impegnati; ora i ragazzi puntano sull'azione, sul 3D, sul volume altissimo in pellicole abbastanza scadenti, di genere spesso fantastico dai grandi effetti ma dagli scarsi spunti di riflessione. Tutto è frenetico e, dopo qualche giorno, quel film diventa roba da museo; una settimana e l'hai perso, o meglio, te lo devi andare a cercare registrato. Puoi sempre chiedere a tuo figlio come scaricarlo da Internet...

LA TELEVISIONE. Non è infrequente per un genitore sentirsi chiedere dal figlio "quando ci abboniamo a... (e lì tutti i satelliti, digitali... che si conoscono)". Noi tutti sappiamo che il tempo per stare davanti al televisore è oggi più che mai scarso; a che serve "abbonarsi a"? Quante trasmissioni potrò mai vedere in una settimana, in un mese, in un anno se la sera alle 22 siamo già tutti stanchissimi e non vediamo l'ora di metterci a letto? A chi giova se non al già gonfio portafoglio di alcune note società?

La TV educatrice degli anni '50 è ormai una bella favola; quanto è servita agli Italiani lo sappiamo, ma ancora non ci rendiamo conto di quanto quella dei nostri giorni nuoccia all'italica salute mentale.

E tantomeno è infrequente per un'insegnante come me assistere a diversi scambi di opinioni tra ragazzi su questa o quella puntata di *Amici*, de *Il grande fratello*, dell'*Isola* o di *Uomini e donne*; sono discussioni avviliti, in cui i ragazzi riportano le impostazioni familiari sui temi



nuova
proposta



dell'amicizia, del sesso usa e getta, della donna oggetto; mamme, zie, persino le nonne guardano gli stessi programmi e con il medesimo coinvolgimento. Quando senti tra i ragazzi circolare discorsi, frasi, commenti su sentimenti tanto più grandi della loro tenera età, viene un certo sconforto, soprattutto pensando all'estrema fragilità affettiva che fa da scenario, purtroppo, ai gesti estremi che tutti leggiamo sulle cronache dei giornali come conseguenza di un brutto voto o di una banale lite.

Non reggono ai paletti, alle regole perché non ne hanno mai avuti. E dunque, una televisione altamente tecnologica, che ti può far guardare contemporaneamente 3 o 4 programmi, se è molto ambita dai giovani è anche molto schizofrenica; persino il modo di girare certi telefilm come l'americano *CSI* o gli italianissimi *RIS* è cambiato: le riprese partono dal satellite, ci sono flash continui che appesantiscono la visione, la capacità di seguire puntando tutto sulla rapidità; anche questo è figlio di un modo di intendere la vita come una corsa in cui chi si ferma è perduto.

RADIO. I giovanissimi non l'ascoltano perché preferiscono una lunghissima sequela di canzoni da loro stessi scelte e riportate sull'MP3. Preferiscono semmai, quella specie di *radiochesivede* che è MTV in cui passano a ciclo continuo dei video che puoi anche solo ascoltare.

QUOTIDIANI. Questi sconosciuti. In pochi li leggono; d'altronde gli Italiani non brillano per acquisti di quotidiani e ora è più comodo consultare questi giornalini gratuiti che vengono distribuiti nella Metro, nelle tabaccherie, nei bar o al

distributore di benzina: non costano nulla, riportano notizie brevi e spesso di cronaca della città (E-polis, Leggo, Metro). Si leggono facilmente, senza impegnarsi troppo. Effettivamente questo è l'imperativo categorico della vita moderna: bisogna far soldi facilmente, diventare famosi facilmente, persino andare in vacanza senza fastidi delegando ogni problema ad altri. Pensare non è un'azione prevista e costa fatica, perciò.... Povero Cartesio che pensava di aver trovato la sintesi vitale dell'uomo nella famosa "*Cogito ergo sum*". Ma d'altronde, oggi, chi sa ancora chi era Cartesio?

CONCLUSIONI. L'utilizzo smodato e ansiogeno dei mass media fin qui presentato - per quella che è la mia esperienza da un osservatorio significativo quanto esiguo come le mie classi - non deve indurre a pensare che sia negativo il giudizio *sui* mezzi di comunicazione, che anzi mantengono tutto il loro valore; naturalmente l'uso distorto che se ne fa è figlio del vuoto culturale e affettivo che viviamo e trasversale alle generazioni. I giovani ne fanno maggiormente le spese: è questa la conclusione amara che anche io, tra i tanti sociologi e psicologi e pedagogisti mi permetto di tirare; con un vantaggio, però, che posso mettere in campo un'arma ancora validissima: il lavoro paziente e quotidiano con i miei ragazzi, per insegnare ad aprire gli occhi e sviluppare in loro un sano senso critico.

(*) Marshall McLuhan era un sociologo canadese che ha studiato i mezzi di comunicazione di massa. Ha scritto, tra i tanti libri, *Galaxia Gutemberg* e *Gli strumenti del comunicare*.



I DIRITTI UMANI NELL'UNIONE EUROPEA

di **Andrea Cofelice** *

“L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”. È il testo dell’art. 2 del **Trattato di Lisbona**, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri dell’UE (ma non ancora entrato in vigore), con cui si pone a fondamento dell’Unione Europea proprio il rispetto della dignità umana e dei diritti umani. In origine, il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), firmato a Roma nel 1957, non conteneva clausole specifiche in materia di diritti umani; questi ultimi sono stati esplicitamente incorporati tra gli obiettivi comuni europei a partire dal 1992, con la firma, a Maastricht, del **Trattato sull’Unione Europea** (TUE - Art. F). Il successivo **Trattato di Amsterdam**, firmato il 2 ottobre 1997, ha quindi ribadito, all’art. 6, che i diritti umani costituiscono una questione prioritaria per l’UE, sia in relazione alle sue politiche interne, sia nei suoi rapporti con i Paesi terzi.

Una tappa importante nel processo di “costituzionalizzazione” dei diritti umani a livello europeo è rappresentata dall’adozione della **Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea** (Nizza, dicembre 2000), che riunisce per la prima volta, in un unico documento, tutti i diritti che prima erano dispersi in vari strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali. Essa contribuisce, inoltre, a sviluppare il concetto di “cittadinanza dell’Unione”, nonché a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sul piano europeo. La Carta è composta da 54 articoli, suddivisi in sette capi, che fanno riferimento, tra gli altri, ai seguenti principi: dignità (diritto alla vita e all’integrità della persona, proibizione della tortura, della schiavitù e del lavoro forzato); libertà (di pensiero, coscienza e religione, di espressione e d’informazione, di riu-

nione e associazione, diritto all’istruzione); uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, degli anziani e delle persone con disabilità); solidarietà (condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, sicurezza e assistenza sociale, protezione della salute, tutela dell’ambiente, protezione dei consumatori); cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo e alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d’accesso ai documenti, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno). Quando entrerà in vigore, il Trattato di Lisbona conferirà alla Carta dei diritti fondamentali un effetto vincolante, attribuendole lo stesso valore giuridico dei trattati istitutivi dell’Unione Europea.

Il ruolo del Parlamento Europeo in materia di diritti umani


Insieme al Consiglio e alla Commissione, il Parlamento Europeo (PE) ha un ruolo fondamentale nella definizione e realizzazione della politica comunitaria in materia di diritti umani, attraverso risoluzioni, rapporti, missioni e incontri interparlamentari in Paesi terzi, interrogazioni, audizioni speciali su questioni specifiche, attività culturali, nonché attraverso il conferimento annuale del “Premio Sakharov per la libertà di opinione”. Il Parlamento, inoltre, dialoga periodicamente con l’Assemblea parlamentare dell’OSCE - Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, e con il Consiglio d’Europa. Il PE partecipa attivamente anche a missioni di osservazione elettorale, contribuendo così ulteriormente al rafforzamento dei diritti umani e della democrazia nei Paesi terzi.

Nell’ambito del PE opera la **Sottocommissione per i diritti umani della Commissione per gli affari esteri**, considerata il fulcro delle discussioni e dell’azione parlamentare in materia di diritti umani e sviluppo della democrazia nei Paesi terzi. Uno dei suoi principali obiettivi è quello di contribuire all’integrazione delle tematiche dei diritti



nuova
proposta

umani in tutti gli aspetti delle relazioni esterne dell'UE. A tal fine, dal 1981, il PE elabora una propria Relazione annuale sulla situazione dei diritti umani nel mondo, strumento di analisi e valutazione della politica europea in materia. Le questioni relative ai diritti umani all'interno dell'UE rientrano, invece, nella sfera di competenza della **Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni**. Tale Commissione promuove le misure legislative



necessarie a: combattere tutte le forme di discriminazione; garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con particolare riferimento alle misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, l'asilo e le migrazioni, la cooperazione giudiziaria e amministrativa in

materia civile e penale. La Commissione si occupa anche di elaborare la Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, uno strumento utile per monitorare periodicamente le azioni intraprese dalle istituzioni dell'UE in materia e individuare gli aspetti problematici da affrontare e risolvere. Infine, se i cittadini dell'UE ritengono che i loro diritti fondamentali siano stati violati, essi possono sottoporre la questione al Mediatore europeo o alla Commissione per le petizioni del PE. Il **Mediatore europeo** si occupa di denunce relative a casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari (non degli Stati, dunque): egli, di fatto, opera quale intermediario tra il cittadino e gli organismi dell'UE. Istituito dal Trattato di Maastricht, il Mediatore è nominato dal Parlamento Europeo per un mandato della durata di cinque anni (rinnovabile), che corrisponde alla durata della legislatura. Ha iniziato la sua attività nel settembre 1995: nel primo anno di lavoro ha ricevuto 298 denunce, l'anno successivo 842; nel 2008 il numero di denunce è stato pari a 3.406. Questa crescita rappresenta la più chiara dimostrazione che i cittadini sono sempre più coscienti del servizio che può fornire il Mediatore europeo. Alcuni dei problemi più comuni esaminati riguardano i ritardi ingiustificati, il rifiuto d'informazione, le discriminazioni e l'abuso di potere. Quando indivi-

dua un caso di cattiva amministrazione (anche su iniziativa propria), il Mediatore cerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato, una soluzione amichevole atta a soddisfare la denuncia presentata. In caso di insuccesso, il Mediatore può allora formulare raccomandazioni per la soluzione della questione. Se l'istituzione interessata non accetta le sue raccomandazioni, egli può sottoporre una relazione speciale al PE, affinché esso adotti le iniziative politiche necessarie.

La **Commissione per le petizioni del PE** esamina, invece, petizioni riguardanti violazioni da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dai trattati. Nel 2008, la Commissione ha ricevuto 1.886 petizioni, di cui 184 (8,9%) hanno interessato l'Italia, che in questo modo si colloca al quarto posto per numero di petizioni dopo Germania, Spagna e Romania. I firmatari tendono a rivolgere la loro attenzione principalmente all'ambiente, alla giustizia, agli affari sociali, alla sanità, all'istruzione e all'occupazione. Non è raro che gli Stati membri siano invitati a modificare la loro legislazione per conformarla al diritto comunitario, in seguito a procedimenti per violazione dei trattati.

Il diritto di petizione, inoltre, concorre anche a definire il concetto di "cittadinanza europea". A tal proposito, vale la pena concludere citando un passaggio della Relazione della Commissione per le petizioni sull'istituto della petizione, presentata al PE nel marzo del 2001: "La petizione è un potente indicatore dell'emergere di questa categoria socio-politica nuova che è la cittadinanza europea o piuttosto il cittadino europeo, che si concepisce in quanto tale in un'Europa in rapida integrazione. La globalizzazione, "corrodendo" i poteri e il dogma stesso dello Stato nazione, "libera" uno spazio "cittadino" dell'azione politica nel quale l'individuo acquisisce dignità di soggetto e si afferma come cittadino portatore di diritti, interessi e aspettative di cui l'Unione deve farsi carico". Ai sensi del trattato di Lisbona, ai cittadini europei verrà garantito un ulteriore diritto significativo per essere ancora più partecipi del processo politico dell'UE: si tratta della cosiddetta "iniziativa dei cittadini", che, ampliando di fatto il processo di petizione anche nei confronti della Commissione Europea, fornirà, in ultima analisi, una reale opportunità ai cittadini di proporre nuove norme. Un ulteriore passo in avanti verso la riduzione del "deficit democratico" europeo.

* Centro ricerca diritti umani – Università di Padova.



CONTROLLI SULLE ASSOCIAZIONI

PUBBLICATA LA CIRCOLARE SUI NUOVI ADEMPIMENTI

di Alessio Affanni

La circolare n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 9 aprile 2009, approfondisce dettagliatamente quanto previsto dall'art. 30 del decreto-legge 185/2008 in tema di applicabilità delle disposizioni di favore previste per enti associativi e Onlus.



Come già anticipato sul n. 3/2009 di *Nuova Proposta*, l'art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), al fine di consentire gli opportuni controlli, ha introdotto per gli enti di tipo associativo l'one-

re di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Ma di che si tratta?

IL REGIME FISCALE FINO AD OGGI

Gli enti di tipo associativo sono esclusi dalla imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, dei contributi e delle quote nonché dei corrispettivi versati dagli associati. Gli enti che possono fruire delle disposizioni agevolative sono quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Viceversa, laddove in un'associazione prevalgano attività ed entrate di natura commerciale, anche le quote e i contributi associativi concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.

Si ricorda che la commercialità o meno di un'attività è determinata, ai fini fiscali, da parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere e dalle sue finalità statutarie. In sostanza la qualificazione ai fini fiscali dell'attività deve essere operata verificando se la stessa possa ricondursi fra quelle previste dall'art. 2195 del codice civile, vale a dire:

- attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- attività intermediaria nella circolazione dei

- attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- attività bancaria o assicurativa ed altre attività ausiliarie delle precedenti.

Qualora l'attività associativa consista nella prestazione di servizi non riconducibili tra quelli sopra menzionati (ad es. se l'associazione offre prestazioni didattiche, sanitarie, terapeutiche ecc.), sarà comunque considerata commerciale laddove venga svolta con i connotati dell'organizzazione, della professionalità e dell'abitudine tipici di un'attività imprenditoriale.

Il carattere di imprenditorialità può di fatto derivare anche dallo svolgimento di un solo affare, se è di rilevante entità economica o se caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, mentre la funzione organizzativa di tipo imprenditoriale può rilevarsi dal coordinamento dei mezzi finanziari nell'ambito anche di una sola operazione di evidente consistenza economica.

L'art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR) e l'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 **prevedono** per le associazioni il **particolare regime agevolativo** della decommercializzazione delle attività, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, rese nei confronti di iscritti, associati o partecipanti a fronte del versamento di corrispettivi specifici. **Tale regime è applicabile** ad associazioni che, oltre a dover essere preventivamente qualificate come enti non commerciali, appartengono a una delle seguenti tipologie: associazioni politiche; associazioni sindacali; associazioni di categoria; associazioni religiose; associazioni assistenziali; associazioni culturali; associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge n. 289/2002); associazioni di promozione sociale (legge n. 383/2000) e associazioni di formazione extra-scolastica della persona.



Si precisa che invece l'attività "esterna" degli enti associativi, cioè quella resa nei confronti di terzi a fronte di un corrispettivo, è considerata commerciale.

Il regime agevolativo previsto per i corrispettivi specifici pagati dagli associati, iscritti o partecipanti si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino, oltre che alle anzidette condizioni, anche alle seguenti clausole, da inserire nei relativi statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia delle Onlus, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e

sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Per espressa previsione normativa le clausole indicate alle lettere c) ed e) **non si applicano alle associazioni religiose** riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

COSA CAMBIA?

D'ora in avanti, invece, le associazioni per vedersi applicare le disposizioni fiscali di favore fin qui descritte (ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA), previste per gli enti non commerciali di tipo associativo, dovranno:

- a) essere in possesso dei requisiti indicati dalla normativa tributaria (l'art. 148 del TUIR e l'art. 4 del D.P.R. 633/1972);
- b) comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

Dalle disposizioni del decreto anticrisi emerge che **l'onere della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative, dei contributi o dei corrispettivi degli associati.**

Ne consegue che l'onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati per partecipare o fruire dell'attività associativa.

La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali dovrà essere effettuata compilando un apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica. **Tuttavia ad oggi il provvedimento non è stato ancora emanato**, pertanto non si conosce il modello né è possibile provvedere alla comunicazione dei dati relativi all'associazione.

Saranno comunque tenuti a trasmettere il modello di comunicazione sia le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del de-



creto-legge sia gli enti di nuova costituzione. L'onere della comunicazione grava su tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, pertanto, anche sulle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d'imposta (qualora abbiano, cioè, un proprio codice fiscale).

Nella circolare si fa presente che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore fin qui citate non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate: di conseguenza, in tal caso, sia i contributi associativi sia i corrispettivi erogati dai soci verranno considerati come ricavi commerciali.

GLI ENTI ESONERATI

L'art. 30 del decreto-legge, fermo restando il potere di controllo dell'Agenzia delle entrate, esclude dall'onere della comunicazione dei dati:

- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione dell'IVA agevolata prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
- **le organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali previsti dalla legge 266/1991 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

Per quanto riguarda le associazioni pro-loco, si fa presente che queste possono optare per l'anzidetto regime fiscale sempre che, nel periodo di imposta precedente, abbiano esercitato attività commerciali e abbiano conseguito proventi di ammontare non superiore a 250.000 euro.

Sono tenute, pertanto, a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali le associazioni pro-loco che, nel periodo di imposta precedente, abbiano conseguito proventi superiori a 250.000 euro nonché le associazioni pro-loco che, pur avendo realizzato proventi di ammontare inferiore a tale importo, non abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla

legge n. 398 del 1991.

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute all'invio dei dati fiscalmente rilevanti quelle che, oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, sono escluse dall'onere della comunicazione, come detto, quelle che non svolgono attività commerciali diverse da quelle elencate dal decreto del 25 maggio 1995; in caso contrario, laddove l'associazione svolga attività commerciali diverse e non adempia all'onere della comunicazione, decade dalle agevolazioni fiscali derivanti dall'iscrizione al registro regionale (con annessa perdita della qualifica di Onlus ottenuta con l'iscrizione al registro medesimo).

I CONTROLLI

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13 del 9 aprile 2009, inoltre, ha definito gli indirizzi operativi per la prevenzione ed il contrasto all'evasione. Si intende, quindi, individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi e la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, di formazione e simili (spesso annoverate nella nozione di "circoli privati"). L'attività istruttoria sarà condotta, di regola, anche mediante accessi mirati funzionali al riscontro dell'effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle ONLUS e degli enti non commerciali. A tale riguardo, particolare attenzione sarà posta nella verifica dell'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa (regolare convocazione dei soci e svolgimento delle assemblee), della natura dei beni o servizi erogati agli associati (che potrebbe non essere compatibile con le finalità sociali), dell'eventuale svolgimento di attività commerciali (che potrebbero eccedere quelle pur anche dichiarate), della redazione del rendiconto annuale, della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente, e così via.



SCUOLE PRIVATE METODOLOGIE DI CONTROLLO

di Federico Rossi *

Forma oggetto della presente Metodologia di Controllo una pluralità di attività che hanno in comune l'insegnamento e l'attività di istruzione in forma privata.

Sono molte le realtà del mondo religioso e laico che presentano al loro interno un'attività di **scuola** sia essa materna, elementare, media inferiore, media superiore, finanche università.

Queste attività, al pari di ogni altra attività commerciale sono per legge sottoposte a **Verifica Fiscale**. Dimentichiamo infatti di vivere in un mondo dorato, fuori da ogni previsione di controllo, con regole particolari, esclusione e/o esenzioni di chissà quale natura. Oggi, ahimè, esigenze di cassa sempre più stringenti da parte dello Stato, mettono anche gli enti religiosi, le associazioni, fondazioni, ... in una posizione comunque centrale in tema di accertamento, al pari di ogni altro soggetto, laico e/o religioso che sia, senza come detto particolari attenzioni e/o esclusioni.

Cosa significa – “verifica fiscale”? Significa che il loro operato, ovvero il loro quotidiano comportamento viene posto a confronto con il puntuale rispetto di regole fiscali poste per legge, e qualora il fisco acceda presso quella scuola, con i propri uomini e mezzi, procederà a tali rilevazioni e controlli, così da giungere alla comminazione di sanzioni ed interessi, più o meno pesanti, per irregolarità riscontrate, piuttosto che alla redazione di un verbale con esito negativo, ovvero senza rilievi, laddove non vengono riscontrate irregolarità di sorta.

Molto spesso, in un contesto come quello italiano, dove le leggi cambiano con estrema rapidità, dove la lettura ed interpretazione delle medesime non sempre risulta facile ed univoca, dove sovente non basta conoscere la legge, ma poi occorre seguirne la circola-

re esplicativa, spesso ci si domanda: “*cosa fare per poter essere tranquilli?*” La risposta, non è poi così facile!

Premesso che l'Ente, debba sempre valutare con attenzione il consulente fiscale a cui fare riferimento, in quanto non sempre specificatamente preparato per affrontare questioni di tale particolarità, la norma in genere, non ci aiuta in tale compito.

Se quello appena descritto possa quindi essere certamente ritenuto come il quadro di riferimento al cui interno operano le attività, **didattiche**, nel caso di specie, non possiamo che salutare con particolare attenzione la **nota metodologica** resa disponibile, al riguardo dall'Agenzia delle Entrate.

Di che cosa si tratta? Di uno strumento, assolutamente completo, ove l'Ente svolgente detta attività, e con esso i propri Consulenti, possono trovare i diversi passaggi che in un eventuale fase di accertamento i verificatori (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) debbono “necessariamente e pedissequamente” osservare e seguire.

Una lettura attenta delle Note Metodologiche riportate dall'Agenzia fornisce pertanto un quadro chiaro e completo circa i tempi, i modi, gli incroci, ovvero in concreto, il comportamento che verrà tenuto dall'ufficio accertatore in sede di eventuale verifica fiscale.

Riteniamo pertanto di particolare valenza l'approfondimento di tale metodologia, cosicché gli enti religiosi, le associazioni, fondazioni, ... comunque enti gestori di scuole private, possano conoscere da subito come organizzarsi al meglio per far fronte ad eventuali controlli della propria attività.

Strumento di particolare interesse, come detto, anche per tutti i consulenti (ragionieri, commercialisti, ecc.) impiegati al fianco de-



nuova
proposta

gli istituti religiosi, nell'approntamento quotidiano degli obblighi di natura contabile/fiscale/lavorativa.

Sarà sufficiente leggere con attenzione il quadro riepilogativo in calce al presente scritto, per rendersi conto della struttura articolata della verifica, che partendo da una conoscenza preventiva dell'Ente, anteriore al suo stesso arrivo sul luogo di accertamento, passa attraverso un controllo del personale impegnato nell'attività, a controlli meramente formali, per giungere poi a quelli di tipo sostanziale, quali ricerca di possibili zone di evasione utilizzando controlli incrociati con docenti ed alunni della scuola medesima, anche a mezzo di appositi questionari.

"Dulcis in fundo" – come se non bastasse, la verifica delle posizioni finanziarie, le banche, la posta, Attenzione, non par-

liamo soltanto di controlli sul c/c bancario già presente in attività, ma anche di c/c privati, ovvero non resi parte della contabilità, a disposizione unicamente della sfera istituzionale dell'Ente, che, a determinate condizioni possono essere sottoposti a verifica fiscale.

Che dire? Uno strumento, ripeto, assolutamente importante, che come anticipato in apertura ci consente di conoscere "in anticipo" cosa il fisco potrà richiederci. Non resta pertanto, a questo punto, che attrezzarci in modo idoneo per saper rispondere, in modo corretto e documentato; verifichiamo, da subito, se siamo in linea con tali indicazioni. Prepariamoci !

Ritengo personalmente come in questo caso torni perfettamente applicabile il detto: **"prevenire è meglio che curare" !**

Ecco, in sintesi, definiti i principali passaggi di tali Note Metodologiche:

1. ATTIVITA' PREPARATORIA AL CONTROLLO

- a. **Interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria**
- b. **Interrogazioni della C.C.I.A.A.**
- c. **Altre interrogazioni, consultazioni e visure**

2. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

- a. **Modalità dell'accesso**
- b. **Controlli prioritari**
- c. **Controlli formali**
- d. **Controllo sostanziali**
 - Tipologie di evasione
 - L'evasione relativa alle attività accessorie o secondarie
 - Peculiarità delle scuole materne e degli asili nido
 - Tipologie di incassi funzionali all'evasione
 - Ricerca e valutazione degli indizi di evasione
 - dai conti cassa e banche
 - da archivi informatici
 - riscontri di natura generale
 - Possibili approfondimenti dell'indagine
 - Controllo incrociato nei confronti di docenti
 - Controllo incrociato con invio questionari a discenti
 - Quantificazione dei ricavi omessi
 - Riscontro di docenze e/o di corsi non rilevati in contabilità (costi e ricavi non contabilizzati)
 - Riscontro di soli costi non contabilizzati o contabilizzati per importi inferiori
- e. **Ulteriori elementi di valutazione**
- f. **Le indagini finanziarie**
 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti bancari
 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari



nuova
proposta

CHIUSURA DI UNA STRUTTURA: ATTENZIONE ALLE PROCEDURE

di Luciano Conforti

Al di sopra dei cinque esuberi vi sono inderogabili modalità, termini e procedimenti da rispettare. Sempre che l'organico sia superiore a 15 dipendenti.

Speriamo che le presenti istruzioni non debbano mai servire a nessuno.

Tuttavia, in tempi di crisi, può rendersi necessario un riassetto delle proprie attività e/o capacità ricettive, ecc. che comporti anche chiusure di strutture.

In tali casi, è necessario seguire una precisa procedura, contenuta negli artt.4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223, che è obbligatoria quando il numero dei lavoratori da licenziare superi il limite di 5 nell'arco di 120 giorni, anche come sommatoria di più unità produttive ubicate nella stessa provincia.

La medesima procedura è stata estesa ai datori di lavoro **non imprenditori**, come generalmente nel caso degli Enti associati, con diritto dei lavoratori licenziati di iscriversi nelle liste di mobilità senza percezione della Cassa Integrazione, ad opera del D.Lgs. n. 110 dell'8.4.2004 (G.U. n. 102 del 3.5.04).

L'Ente che intende procedere a licenziamenti collettivi deve darne **preventiva comunicazione scritta (raccomandata) alla Rappresentanza sindacale aziendale costituita a norma dell'art. 19 della legge 20.5.70 n. 300 nonché alle rispettive associazioni di categoria.**

In assenza di RsA, la comunicazione andrà inoltrata alle sole Segreterie provinciali dei sindacati firmatari del Contratto collettivo ed all'Uneba.

La comunicazione deve contenere :

- Indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza.
- Indicazione del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali dei dipendenti in esubero.
- Indicazione dei tempi di attuazione del provvedimento di risoluzione.

L'invio della raccomandata dà praticamente inizio a tutta la procedura.

La RsA e/o i sindacati provinciali hanno **sette giorni** di tempo dal ricevimento della raccomandata per chiedere un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto della situazione circa le cause che hanno determinato l'eccedenza e le possibilità di utilizzazione diversa del personale eccedente, in tutto o in parte, nell'ambito dello stesso ente <anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro> (questa è la formula usata dalla stessa legge).

In questa occasione, ad esempio, vanno eventualmente avanzate (dai sindacati, ma anche dallo stesso datore di lavoro) ipotesi di passaggio da tempo pieno a tempo parziale per un numero di dipendenti tale da compensare i mancati licenziamenti, il trasferimento ad altre mansioni, ecc.

NB: In queste circostanze è legittimo concordare un "demansionamento" dei dipendenti, qualora - secondo un orientamento della giurisprudenza - questa sia l'unica alternativa al licenziamento, cosa che viceversa sarebbe contraria all'art. 2103 C.Civile, ed anche se il legislatore, al comma 11 dell'art.4 L.223/91, non avendo il coraggio di parlare di mansioni "inferiori", parla di assegnazione a mansioni "diverse da quelle svolte". Il declassamento è comunque da escludere.

NB: Copia della comunicazione va contestualmente inviata per conoscenza all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente.



nuova
proposta

Ovviamente, il part-time, gli accordi di solidarietà, l'assegnazione ad altre mansioni ed i demansionamenti ecc. sono temi esclusi dalla discussione nell'ipotesi di totale cessazione dell'attività.

L'intera procedura di "consultazione", a partire dal ricevimento della raccomandata, **deve esaurirsi nel termine massimo di 45 giorni.**

NB: Tutti i termini si dimezzano nel caso di licenziamento collettivo al di sotto delle 10 unità.

Questa fase della procedura potrà dare esito positivo (accordo) o negativo (mancato accordo). In entrambi i casi, l'Ente - decorsi i 45 giorni (ovvero 22,5 al di sotto dei 10 licenziamenti) - deve darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro, indicando eventualmente i motivi che, a suo giudizio, hanno impedito l'accordo. La mancata richiesta dell'incontro, la mancata presentazione a seguito di convocazione, il rifiuto pregiudiziale ad entrare nel merito ecc. costituiscono senza dubbio valide motivazioni da comunicare all'UPLMO.

Il Direttore dell'Ufficio del Lavoro può convocare le parti per un ulteriore esame, e ciò può avvenire comunque **non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancato accordo in sede sindacale** (15 giorni al di sotto dei 10 licenziamenti). Anche in questo caso, si avrà un accordo o un mancato accordo; l'Ufficio provvederà a certificare la seconda ipotesi mediante apposito verbale, che costituirà per le Organizzazioni sindacali o per i lavoratori condizione essenziale per l'eventuale prosecuzione dell'azione sul piano giudiziario.

Sempre in caso di mancato accordo, o comunque decorsi inutilmente i 30 giorni dalla comunicazione all'Ufficio del Lavoro (15), i licenziamenti potranno essere attuati, nella forma di altrettanti licenziamenti individuali per giustificato motivo obietti-

vo, con riconoscimento dell'indennità di preavviso.

Nel caso di chiusura totale, quindi con risoluzione di tutti i rapporti di lavoro in essere, non sussistono particolari problemi, come invece avviene nel caso di una "riduzione di organico", poiché in tal ipotesi si rende necessario individuare "chi" debba essere licenziato.

NB: questo è il motivo per cui, spesso, le OO.SS. rifuggono dall'ipotesi di concludere un qualsiasi accordo sia nella prima fase (sede sindacale) che nella seconda (sede Ufficio del Lavoro), anche a fronte di inoppugnabili motivazioni obiettive. Esse evitano infatti, in tal modo, di doversi far carico di condividere i criteri di scelta dei licenziandi, restando quindi integra la possibilità di successivi ricorsi individuali da parte di ciascun licenziato, senza più tornare sulle motivazioni del provvedimento, bensì basando l'azione solo sul pregiudizio individuale.

La scelta dei dipendenti da licenziare, in questi casi, viene dunque riservata al datore di lavoro, sulla base di criteri dettati dal legislatore in modo sufficientemente confuso da lasciare comunque margini di incertezza e, quindi, spazi per ricorsi al giudice del lavoro.

Infatti la L.223/91 dice testualmente:

Art. 5 – 1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art.4 comma 2 (=Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra di loro:

- a) carichi di famiglia
- b) anzianità
- c) esigenze tecnico – produttive ed organizzative.



AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTANZA DI INTERPELLO – ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212 – IRAP – SOGGETTIVITÀ PASSIVA – TRASFORMAZIONE DI UNA IPAB IN FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO – D.LGS. N. 446 DEL 1997

(Risoluzione n. 90/e del 1° aprile 2009)

Con l'atto di interpello riguardante l'interpretazione del DPR n. 446 del 1997, la Fondazione ALFA ha riferito di essere una fondazione di diritto privato, iscritta nel registro delle persone giuridiche, sorta a seguito della "depubblicizzazione" di una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) disposta con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 15 maggio 2008, n. 116.

Fatta tale premessa la Fondazione interpellante chiede di conoscere le modalità di determinazione dell'IRAP, nonché quelle relative agli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta relativamente all'anno 2008 in cui è avvenuta la predetta "trasformazione" dell'ente pubblico in ente di diritto privato.

A tal fine l'interpellante ritiene che la trasformazione di una IPAB in ente di diritto privato non determini, agli effetti tributari, una successione di soggetti giuridici, ma solo un mutamento della veste giuridica da ente pubblico non commerciale a ente privato non commerciale, anche alla luce di quanto disposto dal decreto di depubblicizzazione n. 116 del 2008 che all'articolo 5.2, comma 2, stabilisce che fra ente pubblico e fondazione di diritto privato "non si determina soluzione di continuità legale".

Secondo l'interpellante tale continuità legale ha rilievo a fini tributari, poiché non determina la nascita di un nuovo soggetto d'imposta e, pertanto, il 2008 costituisce "un unico periodo d'imposta sia ai fini IRES che IRAP" a cui corrisponde, per ciascuna delle imposte richiamate, un'unica obbligazione tributaria; rileva altresì l'interpellante che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede per gli enti pubblici non economici modalità di determinazione della base imponibile IRAP, nonché un'aliquota, diverse rispetto a quelle stabilite per gli enti privati non commerciali.

Dunque, al fine di determinare l'IRAP dovuta, nel rispetto delle diverse modalità stabilite dal decreto legislativo n. 446 del 1997 per gli enti pubblici non economici rispetto agli enti privati non commerciali, l'ente interpellante ha proposto di distinguere l'intero periodo d'imposta 2008 in due sottoperiodi ed in particolare: a) per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2008 al 14 maggio 2008 la base imponibile sarà determinata secondo le disposizioni previste per gli enti pubblici dall'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997 con applicazione dell'aliquota dell'8,5 per cento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, dello stesso decreto legislativo; b) per il

sottoperiodo dal 15 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 la base imponibile sarà determinata secondo le disposizioni previste per gli enti privati non commerciali dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997 con applicazione dell'aliquota del 3,9 per cento stabilita dall'articolo 16, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Per quanto riguarda il calcolo delle retribuzioni, l'interpellante ritiene che l'IRAP relativa all'ente pubblico dovrà calcolarsi sulla base delle retribuzioni pagate entro il 14 maggio, mentre l'IRAP dovuta dalla fondazione privata dovrà essere determinata sottraendo dalle retribuzioni di competenza dell'intero anno 2008 quelle effettivamente pagate entro la predetta data del 14 maggio.

Poiché i modelli di dichiarazione dell'IRAP non consentono di indicare per uno stesso periodo d'imposta basi imponibili determinate secondo diverse modalità, né di calcolare l'imposta dovuta applicando aliquote differenti, l'istante propone di presentare, per l'anno 2008, due modelli di dichiarazione ai fini IRAP, relativi alla parte di periodo d'imposta in cui ha avuto la qualifica di ente pubblico non economico ed a quella in cui ha assunto la qualifica di ente privato non commerciale.

Da parte sua l'Agenzia delle Entrate ha osservato che la soluzione prospettata dall'interpellante, secondo cui la trasformazione di una IPAB in un ente di diritto privato non avrebbe effetti sul piano tributario in virtù della presunta "continuità legale" esistente fra i due enti, non appare coerente con la disciplina fiscale, in particolare con quella in materia di IRAP, poiché le modalità di determinazione della base imponibile e la relativa aliquota applicabili agli enti pubblici si differenziano da quelle stabilite per gli enti privati.

In particolare ai fini IRAP l'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nell'elencare i soggetti passivi dell'imposta, individua alla lettera e) gli enti privati non commerciali ed alla lettera e-bis), le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fra le quali sono ricompresi anche gli enti pubblici non economici. Lo stesso decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede, in relazione alle stesse tipologie di soggetti, agli articoli 10 e 10-bis, distinte modalità di determinazione della base imponibile IRAP nonché, all'articolo 16, diverse aliquote d'imposta.

Pertanto il mutamento della qualificazione giuridica da ente pubblico non economico a ente privato comporta una distinta soggettività passiva e l'applicazione di un differente regime tributario ai fini IRAP; tale conclusione non è preclusa né nella previsione della "continuità legale" fra IPAB e fondazione di cui al richiamato decreto di depubblicizzazione n. 116 del 2008, né nella normativa concernente il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) recata dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 – recepita dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 19 – secondo cui le persone giuridiche private derivanti dalla trasformazione delle IPAB "subentrano"

in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche dalle quali derivano.

Tali norme infatti, prevedendo la prosecuzione in capo ai soggetti derivanti dalla trasformazione delle IPAB dei rapporti giuridici di cui erano titolari dette istituzioni, disciplina la continuità dei rapporti giuridici in capo al nuovo ente, senza con ciò escludere l'autonoma soggettività dell'ente sorto a seguito della trasformazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE - ART. 30 DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 - ENTI ASSOCIATIVI E NORME IN MATERIA DI ONLUS

(Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009)

L'art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, subordina l'applicazione agli enti di tipo associativo delle norme fiscali di favore previste dall'art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla duplice condizione che detti enti siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria ed abbiano effettuato la comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nei termini e secondo le modalità stabilite con lo stesso provvedimento.

L'art. 30, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter reca alcune disposizioni in materia di ONLUS ed in particolare il comma 4 disciplina il settore della beneficenza, riconducendo nell'ambito di tale attività, oltre agli interventi diretti a favore di soggetti svantaggiati, le erogazioni effettuate ad altri enti che realizzano programmi di utilità sociale (c.d. beneficenza indiretta); il comma 5 disciplina le organizzazioni di volontariato, fissando le condizioni necessarie perché le stesse possano acquisire la qualifica di ONLUS di diritto ed infine i commi 5-bis e 5-ter introducono un'agevolazione temporanea in materia di imposta catastale a favore delle ONLUS.

Più precisamente, il 5° comma dell'art. 30 stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 acquistano, in forza dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.

Tale norma modifica la previsione del comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460, intervenendo sui requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato per l'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto.

Infatti le attività commerciali marginali individuate dal predetto decreto del 1995, consentite alle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 30, comma 5, al fine dell'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto e al fine dell'esercizio dalla trasmissione telematica dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti, sono le seguenti:

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica ver-

so i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita di prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148, comma 3, del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Tali attività devono essere svolte: a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991; b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

In sostanza, in base a quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 30 le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto e possono fruire della disciplina a favore delle ONLUS a condizione che: 1) siano iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991; 2) non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.

Di conseguenza, qualora le organizzazioni di volontariato, sebbene iscritte negli suddetti registri, svolgano attività commerciali non riconducibili fra quelle sopra richiamate, le stesse non possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto e sono tenute, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 30 del decreto-legge n. 185, a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo.

Il 4° comma dell'art. 30 stabilisce che "All'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

Dunque il 4° comma dell'art. 30, aggiungendo all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, il comma 2-bis), riconduce nella beneficenza, quale settore di attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all'attività consistente direttamente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti, anche l'attività di erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dallo stesso comma 4.

Gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono avere i seguenti requisiti: a) devono essere enti senza scopo di lucro; b) devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e quindi

nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale; c) possono avere, in mancanza di espressa limitazione, natura pubblica o privata, non esclusi gli enti religiosi, e possono assumere qualsiasi forma giuridica.

In ogni caso, la previsione espressa dell'assenza di lucratività comporta che l'ente deve prevedere statutariamente il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e degli avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale; affinché le erogazioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell'attività di beneficenza è inoltre necessario che provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, nonché siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Con riferimento a quest'ultima previsione la norma esclude la possibilità che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate dalle ONLUS c.d. erogative possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti, così vietando il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi ed imponendo, al contrario, che gli enti beneficiari utilizzino "direttamente" le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale.

La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, peraltro, da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall'altra l'esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione.

Infine, i commi 5-bis e 5-ter dell'art. 30 introducono, con efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2009, una nuova agevolazione in favore delle ONLUS in materia di imposta catastale; tale agevolazione consiste nella previsione dell'applicazione dell'imposta catastale in misura fissa, pari ad Euro 168,00, per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle ONLUS, a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.

AGENZIA DELLE ENTRATE - PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE – ANNO 2009 – INDIRIZZI OPERATIVI

(Circolare n. 13/E del 9 aprile 2009)

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E, nel delineare gli indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione al fine del conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2009-2011, nel prendere in considerazione le diverse categorie di contribuenti dedica un capo specifico agli enti appartenenti al terzo settore (enti non commerciali ed ONLUS) in relazione ai quali prevede per l'anno in corso una più intensa attività di controllo.

In armonia con quanto previsto dall'art. 30 del decreto legge

n. 185/2008, laddove viene affermata l'esigenza di procedere ad un censimento sistematico dell'amplissima platea dei soggetti appartenenti al terzo settore, nonché dei dati e delle notizie ad essi relativi ed aventi rilevanza a fini fiscali, tali controlli sono disposti allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi.

La circolare precisa che l'attività di controllo deve essere indirizzata in particolare nei confronti di quei soggetti per i quali le informazioni a disposizione degli Uffici evidenziano la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, di formazione e simili, anche annoverate sotto la nozione di "circoli privati". Le necessarie informazioni possono essere acquisite sia avvalendosi degli strumenti informativi in possesso degli Uffici (Banca dati Onlus, Interrogazioni selettive, ecc.), sia mediante strumenti esterni quali internet, registri gestiti da enti territoriali, informazioni desumibili da pubblicità commerciale diffusa.

L'attività di controllo deve essere condotta anche mediante accessi mirati funzionali al riscontro dell'effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle ONLUS e degli enti non commerciali; a tal fine la circolare precisa che particolare attenzione deve essere posta nella verifica dell'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa (regolare convocazione dei soci e svolgimento delle assemblee), della natura dei beni o servizi erogati agli associati (che potrebbe non essere compatibile con le finalità sociali), dell'eventuale svolgimento di attività commerciali (che potrebbero eccedere quelle pur anche dichiarate), della redazione del rendiconto annuale, della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente.

REGIONE VENETO - PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE

(Legge regionale 7 novembre 2008, n. 17 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 18 novembre 2008)

Con la legge in parola la Regione Veneto si propone l'obiettivo di riconoscere i giovani come una risorsa della comunità; di riconoscere l'assunzione di responsabilità, l'impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità; di garantire e promuovere l'esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile ed alle istituzioni regionali.

A tal fine la Regione promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative; in particolare tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunità al fine di sviluppare ed esprimere l'autonomia sul piano culturale, sociale, economico; sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente e della nonviolenza; sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale; sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità; sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro ed all'impegno civile nelle formazioni sociali, nonché svi-

luppare l'autonomia della persona dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare.

Per il perseguimento di tali finalità la Regione Veneto interviene a favore dei giovani anche nei settori del tempo libero e dello sport; dell'informazione; della partecipazione alla vita sociale, politica ed economica; della promozione delle pari opportunità; del volontariato e servizio civile volontario; della mobilità e degli scambi socio-culturali internazionali; dell'orientamento scolastico e lavorativo; dell'accesso al mercato del lavoro; della prevenzione e della protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione; della partecipazione culturale, nonché della promozione della creatività e della produzione artistica.

La legge stabilisce altresì che il Programma triennale regionale per le politiche giovanili individua: gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani singoli ed associati; gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali; la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa; l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi; l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili; i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie; le modalità per il monitoraggio del programma.

Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili, ed è approvato dal Consiglio regionale.

Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati del settore, in conformità con quanto previsto dall'art. 128 della legge regionale n. 13 aprile 2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*"; il Programma triennale mantiene la sua validità fino all'entrata in vigore del successivo Programma triennale.

Da parte sua la Giunta regionale definisce: le linee guida per il coordinamento regionale dei servizi denominati "Informa giovani", qualora istituiti; il coordinamento per l'attuazione delle politiche giovanili all'interno dei piani di zona di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 settembre 1994, n. 56; l'elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.

Inoltre la Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili, assicurando il supporto allo sviluppo dell'attività dello stesso; promuove il più ampio raccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "*Nuove norme sulla programmazione*"; effettua una ricognizione dell'associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità per l'eventuale istituzione a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni Giovanili; qualora non ravvisi l'opportunità di tale istituzione, la Giunta Regionale redige per la commissione consiliare una specifica relazione.

Ai fini della rilevazione, elaborazione ed analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Veneto e sulle politiche giovanili; provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso; può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l'efficacia; garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani; predispone azioni volte a valutare l'impatto della presente legge regionale.

La legge prevede altresì l'istituzione del Comitato regionale per le politiche giovanili al quale è attribuito il compito di esprimere il proprio parere in merito al programma triennale; coordinare gli interventi di cui all'art. 2 della legge, anche promuovendo specifici strumenti di azione; effettuare gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani; favorire l'integrazione tra settori dell'attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.

In ultimo la legge prevede l'istituzione di un Forum regionale dei giovani, quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente; il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili e può formulare proposte alla Giunta regionale ed al Comitato regionale su questioni di particolare rilevanza per i giovani.

LE GIORNATE INTERNAZIONALI DELLE NAZIONI UNITE

4	Giugno	Giornata internazionale dei bambini vittime innocenti delle aggressioni
5	Giugno	Giornata internazionale dell'ambiente
17	Giugno	Giornata internazionale dei rifugiati
23	Giugno	Giornata internazionale delle pubbliche amministrazioni
26	Giugno	Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga
26	Giugno	Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura
5	Luglio	Giornata internazionale delle cooperative
11	Luglio	Giornata internazionale della popolazione

CHIUSURA DI UNA STRUTTURA

(segue da pag. 18)

L'accennata confusione deriva, come appare evidente, dall'aver dapprima inserito le "esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale" come criterio generale e prioritario di scelta, e subito dopo dall'aver posto le medesime esigenze al terzo posto di un diverso ordine di criteri. Pertanto: dovendosi cessare una particolare attività o un singolo reparto, la scelta va effettuata sull'intero "complesso aziendale", tenendo conto prioritariamente di carichi di famiglia e di anzianità, oppure vanno licenziati solo ed esclusivamente coloro che svolgono l'attività cessata, anche se sono i più anziani e/o sovraccaricati di famiglia? E quando si parla di "anzianità", si intende di età o di servizio? E laddove – come sembra – si tratti di età anagrafica, vanno licenziati i più giovani (il che andrebbe contro le esigenze tecnico-produttive) oppure i più anziani (il che andrebbe a favore delle esigenze tecnico-produttive)?

La faccenda si complica ulteriormente poiché la scelta dovrà rispettare il principio di non discriminazione sessuale di cui alla L. 12.4.1991 n.125, per cui il numero delle donne soggette al licenziamento non dovrà superare, rispetto al totale dei licenziandi, la percentuale complessiva della manodo-

pera femminile in organico. L'onere di provare la non discriminazione spetta al datore di lavoro.

Una cosa è certa: l'efficienza del singolo lavoratore non può costituire criterio idoneo di scelta (Circ. Min. Lavoro n. 155 del 20.11.1991)!

NB. Alla fine della procedura, l'Ente dovrà approntare ed inviare per iscritto all'Ufficio regionale del Lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego ed alle associazioni di categoria un prospetto contenente l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione, per ciascuno, del "nominativo" (sic!), luogo di residenza, qualifica, livello di inquadramento, età, carico di famiglia, **nonché una puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5 comma 1.**

Si richiede, insomma, la massima precisione su un criterio definito dalla legge in modo confuso e contraddittorio.

Tenuto conto di tutti i termini procedurali, i licenziamenti vanno programmati a distanza di circa 80 - 85 giorni dalla prima comunicazione (40 - 45 giorni al di sotto dei 10 esuberi).



LE QUOTE DI ADESIONE ALL'UNEBA 2009



Unione nazionale
istituzioni
e iniziative
di assistenza
sociale

Di seguito rendiamo note le quote di adesione all'UNEBA per l'anno 2009 che, come potete notare, non sono aumentate rispetto all'anno passato.

Nel ringraziarVi per la collaborazione e il contributo che vorrete dare all'UNEBA, ricordiamo che **le quote di adesione per l'anno 2009 comprendono l'accesso gratuito alla parte riservata di: www.uneba.org** (chi non avesse ancora ricevuto la password di accesso, può richiederla alla Segreteria nazionale – tel. 06.59.43.091 – e.mail: info@uneba.it).

Scuole Materne	Euro	50,00
Istituti fino a 50 assistiti	“	120,00
Istituti da 50 a 100 assistiti	“	150,00
Istituti da 100 a 200 assistiti	“	250,00
Istituti con oltre 200 assistiti.....	“	300,00
Sostenitori	“	600,00



nuova
proposta

Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

LA SALVAGUARDIA DEL CREATO

"...Uno dei campi, nei quali appare urgente operare, è senz'altro quello della salvaguardia del creato.

Alle nuove generazioni è affidato il futuro del pianeta, in cui sono evidenti i segni di uno sviluppo che non sempre ha saputo tutelare i delicati equilibri della natura.

Prima che sia troppo tardi, occorre adottare scelte coraggiose, che sappiano ricreare una forte alleanza tra l'uomo e la terra.

Serve un sì deciso alla tutela del creato e un impegno forte per invertire quelle tendenze che rischiano di portare a situazioni di degrado irreversibile..."

Benedetto XVI

nuova
proposta

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO

Redazione ed Amministrazione: 00182 Roma - Via Mirandola, 15 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto, realizzazione grafica e stampa:

Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307